

Comunicato congiunto di Movimento Consumatori ("MC"), Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A., Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna S.C., Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori S.c.r.l., Banca Territori del Monviso S.C., Banca del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi S.C., Cassa Rurale e Artigiana di Boves – Banca di Credito Cooperativo S.C. (tutte insieme, nel prosieguo, anche le **"Banche"** e, al singolare, **"Banca"**).

Oggetto: Anatocismo 2014-2016 (art. 120, comma 2 d.lgs. nr. 385/1993 ("TUB") in vigore dal 1° gennaio 2014 al 15 aprile 2016).

Ceva li, 30 luglio 2025.

MC e le Banche comunicano di aver raggiunto un protocollo d'intesa, volto a superare i rilievi che l'Associazione aveva formulato con l'azione inibitoria a tutela di interessi collettivi dei consumatori, avviata nel settembre 2015 ed avente ad oggetto l'interpretazione ed applicazione del comma 2 dell'art. 120 del TUB come modificato dall'art. 1, comma 629 della l. 147/2013, in vigore sino al 15 aprile 2016 ed ancora modificato dalla l. 49/2016.

Il susseguirsi a distanza di poco tempo di diverse fonti normative ha ingenerato incertezze interpretative ed applicative dell'art. 120 TUB, anche e soprattutto in danno dei clienti qualificabili "consumatori" ai sensi del Codice del Consumo. MC e le Banche hanno concordemente individuato soluzioni idonee a soddisfare gli interessi dei Consumatori coinvolti. In particolare:

1. Le Banche si dichiarano disponibili ad eliminare - dai rispettivi rapporti di conto corrente intestati a Consumatori - gli effetti della capitalizzazione degli interessi debitori (cd. anatocismo) per il periodo 1.1.2014/31.12.2016 prima di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni di credito.
2. Laddove i Consumatori lo richiedano e ne abbiano diritto, le Banche si dichiarano parimenti disponibili ad eliminare gli effetti della capitalizzazione degli interessi debitori dai rapporti di conto corrente ai medesimi intestati per il periodo 1.1.2014/31.12.2016.
3. Qualora un Consumatore e una Banca non riescano a raggiungere spontaneamente un accordo ai sensi del precedente punto 2, MC mette a disposizione dei propri iscritti Consumatori una Procedura di Conciliazione volta a verificare le ragioni del mancato accordo e la possibilità di conciliare gli interessi degli stessi e della Banca senza fare ricorso alla giustizia ordinaria.

Le parti esprimono soddisfazione per l'accordo raggiunto grazie ai proficui confronti che si sono svolti in pieno spirito di collaborazione e in cui è emerso l'impegno e la volontà di MC e delle Banche per la migliore tutela degli interessi dei Consumatori potenzialmente interessati dall'applicabilità del 120 TUB.

Alla luce delle soluzioni concordate, MC prende atto del venir meno della ragion d'essere della propria azione inibitoria, che è stata di conseguenza abbandonata.

